

- b) reti a strascico diverse dalle sfogliare sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione di maglia compresa tra 70 e 89 mm e che conti oltre 120 maglie su tutta la sua circonferenza, escluse le giunture e le relinghe laterali;
- c) reti a strascico aventi maglie quadrangolari i cui lati non sono approssimativamente della stessa lunghezza;
- d) reti a strascico sulle quali sia fissato un sacco avente una dimensione di maglia inferiore a 100 mm, se il sacco suddetto non è cucito sulla parte anteriore della rete.

Articolo 4

È vietato avere a bordo o utilizzare sfogliare aventi una dimensione di maglia pari o superiore a 70 mm, tranne se tutta la metà superiore della parte anteriore della rete è costituita da una pezza (pannello) in cui nessuna delle maglie sia di dimensione inferiore a 180 mm, fissata:

- direttamente alla lima superiore, oppure
- a non più di tre file di maglie di una pezza di qualunque dimensione di maglia, direttamente fissata alla lima superiore.

Il pannello deve estendersi verso la parte posteriore della rete per un numero di maglie pari almeno a quello che si ottiene:

- a) dividendo per 12 la lunghezza in metri dell'asta della rete;
- b) moltiplicando il risultato ottenuto in a) per 5 400;
- c) dividendo il risultato ottenuto in b) per la dimensione di maglia, in millimetri, della maglia più piccola del pannello; e
- d) non considerando nel risultato ottenuto in c) le cifre decimali o altre frazioni.

Articolo 5

1. Ai fini del paragrafo 2, sono definite le seguenti aree geografiche:

- a) la zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate geografiche qui di seguito indicate ed escludendo le parti di tale zona situate entro il limite delle 12 miglia nautiche dalle linee di base dell'Irlanda:

53° 30' N, 11° 00' O

53° 30' N, 12° 00' O

53° 00' N, 12° 00' O

51° 00' N, 11° 00' O

49° 30' N, 11° 00' O

49° 30' N, 07° 00' O

51° 00' N, 07° 00' O

51° 00' N, 10° 30' O

51° 30' N, 11° 00' O

53° 30' N, 11° 00' O;

- b) la zona delimitata dalle linee rette che collegano i punti individuati dalle coordinate geografiche qui di seguito indicate ed escludendo le parti di tale zona situate entro il limite delle 12 miglia nautiche dalle linee di base della Francia:

48° 00' N, 06° 00' O

48° 00' N, 07° 00' O

45° 00' N, 02° 00' O

44° 00' N, 02° 00' O

un punto situato sulla costa della Francia a 44° 00' N

un punto situato sulla costa della Francia a 45° 30' N

45° 30' N, 02° 00' O

45° 45' N, 02° 00' O

48° 00' N, 06° 00' O.

2. Nelle zone definite al paragrafo 1:

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengano utilizzate reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm,
- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm,
- tutte le reti trainate diverse dalle sfogliare aventi una dimensione di maglia compresa tra 55 e 99 mm devono essere correttamente fissate e riposte, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93, del 1° ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾.

Nella zona definita al paragrafo 1, lettera a):

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengano utilizzati attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm,
- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm,
- tutti gli attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 120 mm devono essere correttamente fissati e riposti, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Nella zona definita al paragrafo 1, lettera b):

- sono vietate tutte le attività di pesca in cui vengano utilizzati attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm,
- è vietato immergere, totalmente o parzialmente, o utilizzare per qualsivoglia scopo attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm,
- tutti gli attrezzi fissi aventi una dimensione di maglia inferiore a 100 mm devono essere correttamente fissati e riposti, come indicato all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93.

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.